



COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 79 del 21/12/2021

Oggetto: Revisione ordinaria delle società partecipate - Art. 20 D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 – Anno 2020.

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di Dicembre alle ore 15:07 nella sala delle adunanze, convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza.

Sono presenti:

	Nominativo	Carica	Presenti	Assenti
1	DE CARO SIMONA	Sindaco	X	
2	VENIER MAURIZIO	Presidente del Consiglio	X	
3	BRUZZANI ALBERTO	Consigliere anziano	X	
4	CIPOLLINI ANTONELLA	Consigliere	X	
5	LEPORI FABRIZIO	Consigliere	X	
6	GOTI ALESSANDRA	Consigliere		X
7	GURGONE MICHELE	Consigliere	X	
8	MACCIONI SIMONE	Consigliere	X	
9	ROMANI FLAVIO	Consigliere	X	
10	BERNAVA CARLO	Consigliere	X	
11	PERONE GIOVANNA	Consigliere	X	
12	MIGNANO GIUSEPPE	Consigliere	X	
13	SATTI LORENZO	Consigliere	X	
14	MOCERI MICHELE	Consigliere	X	
15	MONTANA LUIGI	Consigliere		X
16	CIERVO SIMONE	Consigliere	X	
17	MINEO ROBERTO	Consigliere	X	
			15	2

Presiede il Consiglio Comunale il Signor Maurizio Venier.

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Rita Milaneschi, Segretario Generale del Comune.

Sono presenti inoltre, gli Assessori: CRISCI ARCANGELO, ROVIEZZO LIBERO, D'OTO ROBERTA, MARRACCINI MONICA.

Tutti i presenti sono collegati in videoconferenza, secondo le modalità stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio Comunale N. 9 del 07/05/2020.

Scrutatori i Signori: CIPOLLINI ANTONELLA, LEPORI FABRIZIO, CIERVO SIMONE.

Introduce l'assessore Marraccini che spiega cos'è SPES e le sue funzioni (gestione alloggi edilizia residenziale pubblica). Si sono verificate perdite nei bilanci 2019 e 2020 (difficoltà di riscossione dalle famiglie in difficoltà dei canoni e delle utenze, scelte immobiliari che non hanno dato i frutti sperati ecc). Il CdA è stato rinnovato e si è dato un incarico per redigere il piano di risanamento della società. Lo votiamo perché SPES ci serve e ci serve, specie ora con i fondi del PNRR in arrivo, per finanziare i progetti che stiamo presentando e per usufruire del bonus 110 per cento.

Marraccini spiega poi il punto 4 all'ordine del giorno. Elenca le società del comune. La liquidazione delle quote di Copit spa (sostituita ora da Toscana Trasporti) ad oggi non è ancora stata possibile, ce la faremo il prossimo anno, ne spiega i motivi; liquidate invece le quote di Fiditoscana.

Il presidente mette in votazione il punto

presenti 15

assenti 2 (Goti e Montana)

votanti 15

a favore unanimi

contrari 0

astenuiti 0

Il presidente mette in votazione la immediata esecutività

presenti 15

assenti 2 (Goti e Montana)

votanti 15

a favore unanimi

contrari 0

astenuiti 0

Oggetto: Revisione ordinaria delle società partecipate - Art. 20 D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 – Anno 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore Marraccini;

PRESO ATTO che ad essa non è seguito alcun dibattito;

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all' articolo 1 della legge 241/1990 e s.m.i.;
- l'art. 42 , comma 2, del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - a) le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazioni a società di capitali;
 - b) l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- l'art. 10 del Regolamento per l'Organizzazione e la disciplina dei sistemi dei controlli interni, relativo al controllo sulle società partecipate non quotate, approvato con deliberazione C.C. n. 55 del 30/9/2013, in applicazione del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella L. 216/2012;

VISTI:

- l'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 19/8/2016 n. 175 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito T.U.) secondo cui le Amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa;
- l'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 19/8/2016 n. 175 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU) secondo cui "le Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società...";
- l'articolo 4, comma 2 del TU, secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

RILEVATO che l'art. 20 del suddetto T.U. stabilisce l'adozione di piani di razionalizzazione nel caso siano rilevati anche uno dei seguenti elementi:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P.;
- società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 di tale T.U.;

PREMESSO che ai sensi dell' art. 24 del T.U. il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23/9/2016, data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che dovevano essere alienate entro un anno dalla data di approvazione della deliberazione di revisione straordinaria; in alternativa alla vendita, le amministrazioni avrebbero potuto varare un piano di riassetto delle partecipazioni e provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse, ai sensi dell'art. 20 dello stesso TU;

PRESO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 26, c. 12 quinquies ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'art. 20, c. 2, lett. d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017/2019;
- nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019 si applica la soglia di fatturato medio non superiore a 500.000 euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'art. 24 e per i trienni 2015- 2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 20;

CONSIDERATO che le disposizioni del T.U. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

PRESO ATTO che le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente devono essere improntate all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione CC n. 36 del 27/9/2017 è stata effettuata la Revisione straordinaria delle partecipazioni alla data del 23/9/2016 ai sensi del citato art. 24 del T.U. e in estrema sintesi il suddetto Piano ha previsto di confermare le alienazioni delle partecipazioni possedute dall'Ente nelle società COPIT S.p.A. e FIDI TOSCANA S.p.A. e di mantenere la partecipazione nelle società S.p.e.s. - Società Pistoiese Edilizia Sociale S.c.r.l. - , Publiservizi S.p.A. e Toscana Energia S.p.A., ritenute necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
- a norma del comma 1 e 3 dell'art. 24 del TU, la Revisione straordinaria delle partecipazioni, una volta approvata, è stata trasmessa alla Sezione Regionale della Corte dei Conti con comunicazione del 6/10/2017 prot. n. 20009;
- in data 11/10/2017 la revisione è stata inoltrata alla struttura di "Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'art. 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle Finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro;
- con deliberazione C.C. n. 52 del 30/11/2018 è stata effettuata la Revisione Ordinaria delle società partecipate, ai sensi dell'art. 20 del T.U., nella quale sono state approvate le schede per la rilevazione delle partecipazioni, predisposte dal Ministero delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, contententi i dati relativi all'anno 2017;
- la deliberazione succitata, una volta approvata, è stata trasmessa alla Sezione Regionale della Corte dei Conti con comunicazione del 20/3/2019 prot. n. 5545 come da ricevuta prot. n. 2000 dello stesso giorno;
- con deliberazione C.C. n. 70 del 19/12/2019 è stata effettuata la Revisione Ordinaria delle società partecipate, ai sensi dell'art. 20 del T.U., nella quale sono state approvate le schede per la rilevazione delle partecipazioni, predisposte dal Ministero delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, contententi i dati relativi all'anno 2018;
- la deliberazione succitata, una volta approvata, è stata trasmessa alla Sezione Regionale della Corte dei Conti tramite l'applicativo Con.te in data 13/2/2020 prot. n. 70 e ricevuta in pari data;
- con deliberazione C.C. n. 94 del 29/12/2020 è stata effettuata la Revisione Ordinaria delle società partecipate, ai sensi dell'art. 20 del T.U., nella quale sono state approvate le schede per la rilevazione delle partecipazioni, predisposte dal Ministero delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, contententi i dati relativi all'anno 2019;
- la deliberazione succitata, una volta approvata, è stata trasmessa alla Sezione Regionale della Corte dei Conti tramite l'applicativo Con.te in data 11/01/2021 prot. n.: CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_TOS - SC_TOS - 0000096 e ricevuta in pari data;

RILEVATO che, in base alla ricognizione di cui alla Deliberazione C.C. n. 114 del 30/12/2010, il Comune deteneva una quota di partecipazione pari allo 0,368%, corrispondente a n. 4.993 azioni per un valore di € 4.993,00, nella C.I.I. Pistoia S.c.r.l. che è in stato di fallimento con provvedimento del 24/1/2013 e con iscrizione alla procedura avvenuta in data 28/1/2013 e che pertanto non è da ritenersi inclusa tra le partecipazioni dell'Ente;

EVIDENZIATO che:

- con Deliberazione C.C. n. 39 del 28/9/2018 è stata effettuata una relazione di conclusione del procedimento sulla Revisione straordinaria di cui alla deliberazione C.C. n. 36 del 28/9/2017 che ripercorre i passaggi salienti e fondamentali del processo di tentata alienazione delle quote societarie di COPIT S.p.A. e FIDI TOSCANA S.p.A., fino ad arrivare alla situazione nella quale risulta iniziato il procedimento previsto dall'articolo 24, comma 5 del T.U. che prevede che, "In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di

alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter secondo comma e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile" in quanto con nota prot. 19644 e 19645 del 3/10/2018 è stata richiesta la liquidazione in denaro rispettivamente alla società FIDI TOSCANA S.p.A. e alla società COPIT S.p.A. delle quote societarie detenute da questo Comune;

RILEVATO che:

- con prot. 3926 del 26/2/2019 la società COPIT S.p.A. ha comunicato che, sulla base della modifica apportata dalla Legge Finanziaria 2019 all'art. 24 del T.U.S.P., che introduce il comma 5-bis al citato art. 24, fino al 31 dicembre 2021 è interrotto il procedimento di liquidazione della quota societaria che il nostro Ente intende dismettere;
- ai sensi del comma 5-ter dello stesso articolo le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017/2019;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 860 del 9 agosto 2021 la Regione Toscana ha stabilito al 1° novembre 2021 la data di avvio del servizio da parte di Autolinee Toscane s.p.a., quale nuovo concessionario del servizio di trasporto pubblico locale nell'ATO della Regione Toscana. Pertanto, da tale data Autolinee Toscane s.p.a. è subentrata alle società partecipate, direttamente o indirettamente dal Comune di Monsummano Terme, ai fini dell'espletamento del servizio TPL in continuità dovendo pertanto essere valutata la procedura di messa in liquidazione della Società COPIT SpA;
- con prot. 12416 dell'11/6/2019 la società FIDI TOSCANA S.p.A. ha offerto in opzione n. 96.656 proprie azioni ordinarie dismesse dai Soci, con conseguente attivazione della procedura di liquidazione;
- la stessa società ha trasmesso a questo Ente con prot. 25082 del 9/12/2019 la comunicazione di avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 5° Serie Speciale del 20/11/2019, dell'indizione dell'Asta pubblica per la vendita delle azioni di cui sopra;
- in data 9/9/2020 sono state cedute alla Regione Toscana le partecipazioni detenute dal nostro Ente nella Società Fidi Toscana SpA il cui controvalore, pari ad Euro 87,15, è stato accertato ed incassato nell'anno 2020 dando attuazione a quanto disposto in sede di Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dall'Ente e confermato in occasione delle revisioni ordinarie;

CONSIDERATO che il Comune deteneva, alla data del 31/12/2020, partecipazioni dirette nelle seguenti società:

SOCIETA' PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	N. AZIONI o QUOTA SOCIALE	VALORE NOMINALE
SOCIETA' PISTOIESE DI EDILIZIA SOCIALE S.c.r.l.	6,41%	€ 48.075,00 valore quota sociale	€ 48.075,00
COPIT S.p.A.	3,183%	45.470	€ 45.470,00
PUBLISERVIZI S.p.A.	1,330%	81.374	€ 420.703,58
TOSCANA ENERGIA S.p.A.	0,0330%	48.180	€ 48.180,00

EVIDENZIATO che con deliberazione G.C. n. 153 del 2/12/2021 è stata effettuata la Relazione sulle società partecipate dal Comune di Monsummano Terme ai sensi della Deliberazione n. 100 del 4/8/2015 per l'anno 2020 nella quale si è preso atto dei risultati finanziari ed economici e delle altre informazioni attinenti alle stesse società;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del suddetto TU, i provvedimenti di razionalizzazione di cui all'art. 20 del T.U. sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno;

DATO ATTO che in data 4 novembre u.s. sono uscite le Linee Guida Ministeriali sul portale MEF – Partecipazioni e pubblicate le schede di Rilevazione per la Revisione periodica delle Partecipazioni dell'Ente e per la Relazione sullo stato di attuazione della razionalizzazione;

EVIDENZIATO, che in base all'esame ricognitivo delle partecipazioni dell'Ente, come risultante dall'allegato "A" (predisposto sulla base delle schede sopra indicate) quale parte integrante e sostanziale al presente atto, risultano le seguenti partecipazioni riconducibili alla casistica di cui all'art. 4 del T.U. per le quali è stato previsto il mantenimento in quanto ritenute necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente:

- PUBLISERVIZI S.p.A. - Società holding che detiene la partecipazione nella società a cui è affidato il servizio di igiene urbana nonché nella società a cui è affidato il servizio idrico integrato (art. 4, comma 2, lettera d) del T.U.);
- SOCIETA' PISTOIESE DI EDILIZIA SOCIALE S.c.r.l. - società che provvede alla manutenzione e gestione amministrativa del patrimonio di edilizia residenziale pubblica dell'Ente (art. 4, comma 2, lettera d) del T.U.);
- TOSCANA ENERGIA S.p.A. - Società che ha per oggetto la distribuzione del gas di qualsiasi specie in tutte le applicazioni, di energia elettrica, calore ed ogni altro tipo di energia (art. 4, comma 2, lettera a) del T.U.);

RITENUTO di poter confermare la partecipazione azionaria nella società Toscana Energia S.p.A. dello 0,033% che, per quanto minima, si ritiene sia indispensabile essendo, ai sensi dell'art. 4 co. 2, lettera a) del T.U. la società gestore del Servizio Pubblico Locale di distribuzione del gas;

RITENUTO con riferimento alla società Spes Scrl di confermare il mantenimento della partecipazione subordinandolo all'approvazione di Piano di Risanamento ex art. 14, comma 2 Dlgs 175/2016 (TUSP) dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, con copertura delle perdite e ricapitalizzazione – Art. 194 comma 1 lettera c) del Decreto Lgs n. 267/2000;

CONSTATATO che:

- è stata dismessa la partecipazione azionaria in FIDI TOSCANA S.p.A.;
- il procedimento di liquidazione della quota sociale in COPIT SpA ex art. 24 c. 5 del TUSP, interrotto ai sensi dei commi 5 bis e ter del medesimo articolo, dovrà essere contestualizzato nell'ambito della procedura di possibile messa in liquidazione della Società di concerto con gli altri soci a fronte di cessazione dello svolgimento del servizio di TPL a decorrere dal 1/11/2021;

PRECISATO che le partecipazioni indirette sono quelle individuate ai sensi della specifica definizione che di esse fornisce il Decreto legislativo 175/2016, all'articolo 2 comma 1 lettera g, ovvero le partecipazioni detenute per tramite di società soggetta a controllo da parte della amministrazione stessa;

RAVVISATO il controllo (controllo congiunto per effetto di norme statutarie) solo nei confronti della Società Pistoiese Edilizia Sociale s.c.r.l., la quale non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate;

DATO ATTO pertanto che il presente atto non tiene conto di partecipazioni indirette;

VISTO il parere dei Revisori dei conti, allegato "B" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, redatto ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera a) e lettera b), punto 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

VISTO il parere favorevole, formulato dal Dirigente reggente del Settore Back-Office / U.O.C. Bilancio e Risorse Umane, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole, formulato dal Dirigente reggente del Settore Back-Office / U.O.C. Bilancio e Risorse Umane, in ordine alla regolarità contabile della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

RISULTATO il seguente esito della votazione per appello nominale, accertata e ritualmente proclamata dal Presidente:

presenti	n. 15
assenti	n. 2 (Goti e Montana)
votanti	n. 15
favorevoli	n. 15
contrari	n. --
astenuiti	n. --

DELIBERA

1) - DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2) - DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 20 del T.U., la Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Monsummano Terme alla data del 31/12/2020 di cui all'allegato "A" facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) - DI RILEVARE le partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31/12/2020:

SOCIETA' PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	N. AZIONI o QUOTA SOCIALE	VALORE NOMINALE
SOCIETA' PISTOIESE DI EDILIZIA SOCIALE S.c.r.l.	6,41%	€ 48.075,00	€ 48.075,00
COPIT S.p.A.	3,183%	45.470	€ 45.470,00
PUBLISERVIZI S.p.A.	1,330%	81.374	€ 420.703,58
TOSCANA ENERGIA S.p.A.	0,0330%	48.180	€ 48.180,00

4) - DI RILEVARE altresì che:

- la società C.I.I. di Pistoia, in cui questo Ente deteneva una partecipazione pari allo 0,368% corrispondente a n. 4.993 azioni per un valore di € 4.993,00, è in stato di fallimento e pertanto non è da considerarsi inclusa tra le partecipazioni dell'Ente;
- le partecipazioni azionarie detenute dall'Ente nella Società Fidi Toscana SpA sono state cedute alla Regione Toscana in data 9/9/2020;

5) - DI CONFERMARE l'intervento di razionalizzazione della partecipazione posseduta dall'Ente in COPIT SpA, ai sensi del T.U., come indicato dell'Allegato "A" precisando che la liquidazione della quota sociale ex art. 24 c. 5 del TUSP, interrotta ai sensi dei commi 5 bis e ter del medesimo articolo, dovrà essere contestualizzata nell'ambito della procedura di possibile messa in liquidazione della Società di concerto con gli altri soci a fronte di cessazione dello svolgimento del servizio di TPL a decorrere dal 1/11/2021;

SOCIETA' PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	N. AZIONI o QUOTA SOCIALE	VALORE NOMINALE
COPIT S.p.A.	3,183%	45.470	€ 45.470,00

6) - DI MANTENERE la partecipazione nelle seguenti società, in quanto ritenute necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, come stabilito dall'art. 4 del T.U. e come previsto nell'allegato "A" precisando, con riferimento alla società Spes Scrl, che il mantenimento della partecipazione è subordinato all'approvazione di Piano di Risanamento ex art. 14, comma 2 D.lgs 175/2016 (TUSP) dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, con copertura delle perdite e ricapitalizzazione – Art. 194 comma 1 lettera c) del Decreto Lgs n. 267/2000;

SOCIETA' PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	N. AZIONI O QUOTA SOCIALE	VALORE NOMINALE
SOCIETA' PISTOIESE DI EDILIZIA SOCIALE S.c.r.l.	6,41%	€ 48.075,00	€ 48.075,00
PUBLISERVIZI S.p.A.	1,330%	81.374	€ 420.703,58
TOSCANA ENERGIA S.p.A.	0,0330%	48.180	€ 48.180,00

7) - DI DARE ATTO che Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7/8/1990, n. 241 è la Dott.ssa Michela Torre.

IL CONSIGLIO COMUNALE

inoltre,

PRESO ATTO dell'urgenza che riveste il presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RISULTATO il seguente esito della votazione per appello nominale, accertata e ritualmente proclamata dal Presidente:

presenti	n. 15
assenti	n. 2 (Goti e Montana)
votanti	n. 15
favorevoli	n. 15
contrari	n. --
astenuti	n. --

D E L I B E R A

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.



COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Presidente
Maurizio Venier

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Milaneschi